



# COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

## CONSIGLIO COMUNALE ORIGINALE

**DELIBERAZIONE N. 34 DEL 21 GIUGNO 2005**

**OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA NEL CENTRO STORICO DI DETERMINATE MERCEOLOGIE. DETERMINAZIONI.**

L'anno duemilacinque il giorno ventuno del mese di giugno, alle ore 21,00 e seguenti, in Montefalco presso la Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

	Pre	Ass		Pre	Ass		Pre	Ass
Valentini Valentino	X		Dentici Eraldo	X		Bianconi Fortunato	X	
Mattioli Simone Piero	X		Gentili Alfredo	X		Moncelli Maria Rita	X	
Bonifazi Giovanni	X		Menghini Mauro	X		Surano Francesco	X	
Bravi Francesca	X		Paggi Sabrina	X		Tabarrini Mario	X	
Broccatelli Alessandro	X		Tiburzi Paolo		X	Titta Luigi		X
Fanali Stefano	X		Tofi Alessandro	X				

Presidente del Consiglio: Valentino Valentini - Sindaco

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: Dott. Giuseppe Trupia

### Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria

In ordine alla regolarità tecnica esprime

il seguente parere:

**FAVOREVOLE**

Dott. Luca Tocchio

senza allegati

### Il Responsabile del Servizio Controllo Finanziario

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile per il Comune.

Il Presidente del Consiglio  
**VALENTINO VALENTINI**

Il Segretario Comunale  
**Dott. GIUSEPPE TRUPIA**



**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 21.06. 2005**  
**ORIGINALE**

---

UDITA la relazione dell'Assessore Broccatelli Alessandro e le delucidazioni del caso,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

RILEVATA la necessità e volontà di preservare, rilanciare e potenziare la funzione tipica del commercio nel centro storico del capoluogo di Montefalco al fine di evitare che la possibilità di insediamento indiscriminato, con semplice comunicazione, vanifichi totalmente le politiche di programmazione e qualificazione da anni perseguite, nonché, ai fini della cura del decoro dell'arredo urbano, stabilire il divieto di esporre qualsiasi tipo di merce ed articoli di tutte le categorie merceologiche al di fuori di teche e vetrine;

RITENUTO necessario, come previsto dall'art. 22 lettera e) della L.R. 3 agosto 1999, n. 24, disporre il divieto di vendita nel centro storico di Montefalco capoluogo di determinate merceologie che sono in contrasto con la tutela dei valori storici, artistici, ambientali, culturali e di immagine dell'area in oggetto e di stabilire disposizioni in materia di arredo urbano e di razionalizzazione degli edifici, come previsto all'art. 22 lettera n) della L.R. 3 agosto 1999, n. 24;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO che il presente provvedimento è stato esaminato dalla I° Commissione Consiliare nella seduta del 21 giugno 2005;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
- la L.R. 3 agosto 1999, n. 24;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese e per alzata di mano dai quindici Consiglieri presenti e votanti,

**DELIBERA**

1) Di disporre, ai sensi della lett. e) dell'art. 22 della L.R. 3 agosto 1999, n. 24, il divieto di vendita delle seguenti categorie merceologiche nel centro storico di Montefalco capoluogo delimitato dalle mura urbane in quanto costituiscono un grave ed evidente contrasto con la tutela dei valori artistici, storici e/o ambientali, culturali e di immagine del territorio di questo Comune:

- souvenir, articoli ricordo e simili che non siano di produzioni artigianali umbre e che non abbiano una diretta attinenza con la tradizione umbra e di Montefalco;
- articoli di pornoshop specializzati e despecializzati o comunque configurati;
- combustibili;
- auto, motocicli e relativi ricambi ed accessori;
- prodotti per l'agricoltura e la zootecnia;
- articoli funebri;
- articoli di nautica;



**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 21.06. 2005**  
**ORIGINALE**

---

- animali da cortile vivi;
  - pneumatici;
  - materiale da costruzione ed articoli per l'edilizia;
  - materiale sanitario igienico e da riscaldamento;
  - legnami;
  - macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, il commercio, l'industria, l'artigianato;
- 2) Di disporre altresì che le disposizioni di cui al precedente punto 1) non si applicano agli esercizi che siano in grado di provare che vendevano detti generi merceologici nel centro storico del capoluogo alla data del presente provvedimento;
- 3) Di stabilire, ai sensi della lett. n) dell'art. 22 della L.R. 3 agosto 1999, n. 24, il divieto per gli esercizi commerciali ubicati nel centro storico di Montefalco capoluogo come delimitato dalle mura urbane di esporre qualsiasi tipo di merce e articoli di tutte le categorie merceologiche al di fuori di teche e vetrine con le modalità e i criteri previsti dal Regolamento di attuazione del Piano di Coordinamento per gli interventi nel centro storico del Capoluogo "Arredo Urbano";
- 4) Con ulteriore votazione separata ed all'unanimità espressa in forma palese e per alzata di mano dai quindici consiglieri presenti e votanti

**D I C H I A R A**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.



**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 21.06. 2005**  
**ORIGINALE**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi

con decorrenza dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Montefalco li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
**Dott. GIUSEPPE TRUPIA**

---

La presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_, perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- è divenuta esecutiva, per decorrenza dei termini di rito, in data \_\_\_\_\_

Montefalco li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
**Dott. GIUSEPPE TRUPIA**

---

Eventuali Annotazioni

---

Il Presidente del Consiglio  
**VALENTINO VALENTINI**

Il Segretario Comunale  
**Dott. GIUSEPPE TRUPIA**